



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPE concernente il riparto, per l'anno 2019, della quota destinata al finanziamento della sanità penitenziaria.

123/CU

Rep. Atti n. 28 novembre 2019

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 28 novembre 2019:

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che, all'articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, l'assegnazione annuale alle Regioni e alle Province autonome delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente;

VISTO l'articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni;

VISTO l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) il quale prevede che, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, sono definite le modalità ed i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

VISTA l'intesa sullo schema di D.P.C.M. di cui trattasi, perfezionata nella seduta di questa Conferenza del 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 91);

VISTO il comma 1 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 ("Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"), emanato in attuazione del menzionato art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007, il quale prevede che, ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

RP





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il comma 2 del predetto articolo 6 del D.P.C.M. 1° aprile 2008, il quale stabilisce, inoltre, che, in fase di prima applicazione del D.P.C.M. medesimo, le risorse finanziarie di cui al menzionato comma 1 sono ripartite tra le Regioni, sulla base anche della tipologia delle strutture penitenziarie e dei servizi minorili presenti sul territorio di competenza, nonché dei flussi di accesso ai medesimi, secondo criteri definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni;

VISTO l'articolo 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha successivamente stabilito che *"il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge n. 244/2007"*, in conseguenza dell'incremento della quota fissa riscossa nella Regione Friuli Venezia Giulia e spettante alla stessa dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;

VISTA l'intesa n. 88/CSR del 6 giugno 2019 di approvazione della proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2019;

VISTA la nota del 15 novembre 2019, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, per l'acquisizione della prescritta intesa, la proposta di deliberazione CIPE indicata in oggetto;

VISTA la nota del 18 novembre 2019 dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza, con la quale la suddetta proposta di riparto è stata diramata alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alle Autonomie locali, nonché ai componenti del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria e del Comitato paritetico interistituzionale;

CONSIDERATO che, in data 26 novembre 2019, il Coordinamento interregionale in sanità ha comunicato l'assenso tecnico sulla proposta di riparto in parola;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e Province autonome, l'ANCI e l'UPI, hanno espresso avviso favorevole a sancire l'intesa indicata in oggetto;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE, Allegato A, parte integrante del presente atto, concernente il riparto per l'anno 2019 della quota destinata al finanziamento della sanità penitenziaria.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande



Il Presidente
On. Francesco Boccia



Ministero della Salute

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Uff. IV DGPROGS

Proposta di deliberazione per il CIPE

Oggetto: Fondo Sanitario Nazionale 2019: nuova proposta di ripartizione della quota destinata al finanziamento della sanità penitenziaria.

L'articolo 2, comma 283 della legge 244/07 ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengano definite le modalità ed i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature e dei beni strumentali afferenti alla sanità penitenziaria, nonché delle risorse finanziarie quantificate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, 162,8 milioni di euro per il 2009 e 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. L'articolo 1, comma 513, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha successivamente stabilito che *"il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244,"* in conseguenza dell'incremento della quota fissa riscossa nella Regione Friuli Venezia Giulia, e spettante alla stessa, dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.

Occorre provvedere quindi a ripartire i predetti **165.424.023 euro** per il finanziamento delle spese che le Aziende sanitarie locali sostengono per effetto del sopradescritto trasferimento di funzioni.

Risulta oramai superato il precedente criterio di riparto, che prevedeva l'assegnazione dei fondi sulla base di una quota indistinta (calcolata per il 65% in proporzione al numero di detenuti adulti presenti negli istituti penitenziari e al numero di minori in carico ai servizi della Giustizia Minorile, per il 30% in proporzione al numero degli ingressi dalla libertà dei detenuti adulti e dei minori, e per il 5% in proporzione alla presenza di istituti penitenziari con capienza regolamentare inferiore ai 200 posti attivi), di una quota riferita alla presenza degli ospedali psichiatrici giudiziari, e di una quota riferita alla presenza dei Centri clinici. La nuova organizzazione dei servizi di sanità penitenziaria, definita con l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 22.01.2015 (Rep. n. 3/CU, Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 del 18/03/2015), che ha esplicitamente disapplicato le previsioni che sostenevano la quota dei Centri Diagnostici Terapeutici (oggi SAI), unitamente alla definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha reso infatti non più attuale il vecchio criterio.

Il criterio sottostante la ripartizione operata con la presente proposta è stato condiviso in data 13 settembre 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008.



Si provvede pertanto, con la presente proposta, a ripartire le risorse di parte corrente per l'anno 2019 unicamente sulla base di una quota indistinta calcolata come segue:

- i. il 65% sulla base dell'incidenza percentuale complessiva del numero di detenuti adulti presenti negli istituti penitenziari alla data del 31.12.2018 e del numero di minori in carico ai servizi della Giustizia Minorile, anch'essi rilevati al 31.12.2018, attribuendo un peso pari a 1 nel caso di inserimento di minori in IPM (Istituti Penali Minorili), CPA (Centri di Prima Accoglienza) e Comunità ministeriali, ed un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento di minori in Comunità private. I dati utilizzati sono stati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia con nota n. GDAP-0257764 del 26 agosto 2019 e dal Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia con nota n. 15471 del 22 marzo 2019 alla quale è seguito un aggiornamento il 4 settembre 2019. La popolazione minorile in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) non è contemplata ai fini del presente riparto in quanto alla stessa il Servizio sanitario nazionale è chiamato a garantire specifica assistenza psicologica attraverso i propri servizi territoriali;
- ii. il 35% sulla base dell'incidenza percentuale complessiva del numero degli ingressi dalla libertà dei detenuti adulti nell'anno 2018 e del numero degli ingressi dalla libertà dei minori, anch'essi rilevati nell'anno 2018, attribuendo un peso pari a 1 nel caso di inserimento in IPM (Istituti Penali Minorili), in CPA (Centri di Prima Accoglienza) e Comunità ministeriali, ed un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento di minori in Comunità private. I dati utilizzati sono stati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia con le note sopra indicate. Per i medesimi motivi di cui al punto precedente, anche in tal caso non risulta contemplata la popolazione minorile in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM).

Con riferimento al finanziamento oggetto del presente riparto si specifica che, nell'ambito del completamento del trasferimento alle Regioni e PP.AA. della sanità penitenziaria ex D.Lgs. n.230/1999, il DPCM 01.04.2008 è intervenuto determinando il trasferimento delle risorse esistenti negli specifici capitoli del bilancio dell'Amministrazione Penitenziaria alla data del 15.03.2008, assunta come riferimento generale per tutte le risorse, anche professionali, con lo stesso Decreto trasferite.

Le risorse finanziarie in parola – che costituiscono fondo finalizzato e spesa obbligatoria, ripartito tra le regioni con continuità e su base annua – concorrono alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza in ambito penitenziario, integrandosi per le suddette specifiche finalità con altre risorse sanitarie ordinarie e specifiche.

Le risorse finanziarie oggetto del presente riparto non sono, pertanto, le sole finalizzate a sostenere l'esercizio di tutte le azioni per la tutela della salute in carcere nel rispetto delle vigenti normative sanitarie (come integrate dallo stesso DPCM 01.04.2008 e in conformità all'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 22.01.2015 - Rep. n. 3/CU), oltre che delle prestazioni ordinariamente dovute agli adulti e minori in esecuzione penale esterna (per es., le prestazioni psicologiche ai minori in carico agli USSM, le prestazioni residenziali per le persone in misura di sicurezza non detentiva).

Con il presente atto si provvede ad assegnare la totalità delle somme spettanti a tutte le regioni a statuto ordinario, alla Regione **Sardegna** (per la quale le funzioni di sanità penitenziaria risultano trasferite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 140/2011), alla Regione **Valle d'Aosta** (per la quale le funzioni di sanità penitenziaria risultano trasferite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2014 emanato ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 192/2010), ed alla Regione **Sicilia** (per la quale le funzioni di sanità penitenziaria risultano trasferite ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, entrato in vigore il 5 febbraio 2016).



La Regione **Friuli Venezia Giulia** provvede alla funzione con le risorse proprie, come assegnate in applicazione del richiamato articolo 1, comma 513, della legge 147/2013 per cui non viene determinato alcun importo a carico del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Per le Province autonome di **Trento e Bolzano** si applicano invece le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 252/2010 e di cui all'articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009, che prevedono che gli oneri siano a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali. Le relative quote vengono quindi rese indisponibili.

Si allega la relativa tabella di riparto.

Roma,

Il Ministro



RIPARTO 2019 PENITENZIARIA

Regione	DETENUTI	MINORI			DETENUTI + MINORI		FATTORI DI CORREZIONE						RIPARTO EFFETTIVO 2019
	Presenze detenuti	Presenze di minori nel CPA (Centri di Prima Accoglienza), negli IPM (Istituti Penali per i Minorenni) e nelle Comunità ministeriali	Presenze di minori nelle comunità private con peso 1/10	Totale presenze dei minori ponderate	Totale presenze detenuti + minori	Peso % detenuti + minori	Ingressi dalla libertà detenuti	Ingressi dalla libertà minori (CPA + IPM + Comunità ministeriali)	Ingressi dalla libertà minori (comunità private) con peso 1/10	Totale ingressi dalla libertà dei minori ponderate	Totale ingressi dalla libertà detenuti + minori	Peso % ingressi dalla libertà detenuti + minori	
	al 31 dicembre 2018	al 31 dicembre 2018	al 31 dicembre 2018		al 31 dicembre 2018		anno 2018	anno 2018	anno 2018	anno 2018	anno 2018		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (1) + (4)	(5a)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) + (8)	(10) = (6) + (9)	(10a)	
	N.	N.	N.	N.	N.		N.	N.	N.	N.	N.		
ABRUZZO	1.973	0	2	2	1.975	3,31%	933	24	4	28	961	1,94%	4.690.237
BASILICATA	559	11	0	11	570	0,96%	331	33	0	33	364	0,74%	1.455.617
CALABRIA	2.805	43	1	44	2.849	4,78%	1.632	130	3	133	1.765	3,57%	7.209.260
CAMPANIA	7.660	94	14	108	7.768	13,04%	5.195	404	33	437	5.632	11,39%	20.615.845
EMILIA R	3.554	25	8	33	3.587	6,02%	2.870	204	14	218	3.088	6,25%	10.091.470
FRIULI V G	-		0	0	-	0,00%	-			-	-	0,00%	-
LAZIO	6.534	58	9	67	6.601	11,08%	5.711	492	20	512	6.223	12,59%	19.203.402
LIGURIA	1.474	0	3	3	1.477	2,48%	1.619	26	5	31	1.650	3,34%	4.598.118
LOMBARDIA	8.494	35	22	57	8.551	14,35%	7.528	415	47	462	7.990	16,17%	24.791.388
MARCHE	929	0	2	2	931	1,56%	846	2	7	9	855	1,73%	2.682.048
MOLISE	387	0	0	0	387	0,65%	193	0	0	0	193	0,39%	925.108
PIEMONTE	4.478	35	3	38	4.516	7,58%	4.046	198	7	205	4.251	8,60%	13.129.796
PUGLIA	3.646	25	9	34	3.680	6,18%	4.083	224	19	243	4.326	8,75%	11.708.282
SARDEGNA	2.159	11	3	14	2.173	3,65%	898	78	7	85	983	1,99%	5.073.357
SICILIA	6.469	85	15	100	6.569	11,03%	4.347	418	23	441	4.788	9,69%	17.463.676
TOSCANA	3.406	29	4	33	3.439	5,77%	2.739	174	10	184	2.923	5,91%	9.629.486
TRENTO (*)	400	0	0	0	400	0,67%	628	0	1	1	629	1,27%	1.458.699
BOLZANO (*)													
UMBRIA	1.431	0	1	1	1.432	2,40%	495	0	3	3	498	1,01%	3.167.636
V D'AOSTA	221	0	0	0	221	0,37%	72	0	0	0	72	0,15%	483.901
VENETO	2.435	14	4	18	2.453	4,12%	2.114	110	12	122	2.236	4,52%	7.046.697
TOTALI	59.014	465	100	565	59.579	100%	46.280	2.932	216	3.148	49.428	100%	165.424.023

(*) Province autonome di Trento e di Bolzano: importi non trasferibili ex articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

